



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI FROSINONE - DISTRETTO SCOLASTICO N. 53
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI ANGELONI"
Codice Istituto: FRIS00800X - Codice fiscale 92053090608
e-mail fris00800x@istruzione.it - pec fris00800x@pec.istruzione.it
Tel. 0775/210805 – 0775/855027 Viale Roma n.69 (sede centrale) - 03100 FROSINONE

Comunicazione n. 100

Frosinone, 15/11/2024

Agli studenti e alle famiglie
Ai Docenti
Ai Docenti Coordinatori
Alla F.S. Area 3 "Interventi e servizi agli studenti"
Alla segreteria Ufficio Didattica
AI DSGA
Albo on line-sito web-Registro elettronico-email

OGGETTO: Adempimento obbligo istruzione - Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto Legge 123/2023 (cosiddetto "Decreto Caivano") recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Con la presente si ricorda a tutti i soggetti in indirizzo che la legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dal D.l. 123/2023 sono le seguenti:

- **MANCATA ISCRIZIONE:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- **ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE:** situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi

I Docenti coordinatori di classe avranno cura di Informare, con comunicazione scritta, le famiglie degli studenti che si trovano in delle seguenti condizioni riguardanti le assenze:

- per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi;
- per almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato.

Tutte le comunicazioni/convocazioni/contatti con i genitori/tutori, vanno effettuate in modo ufficiale (email – fonogramma – pec), nel rispetto della normativa sulla privacy.

Nel caso in cui l'alunno/a non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione o non giustifichi la mancata frequenza, **il Coordinatore di Classe**, sentito il Dirigente Scolastico a seguito dell'istruttoria dei docenti, **avviserà, tramite segreteria didattica il Sindaco.**

IL DSGA si accerta che contestualmente che la Segreteria DIDATTICA invierà apposita comunicazione all'OPT dell'Osservatorio.

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il Sindaco procede ad ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione e, in caso di mancato adempimento entro una settimana, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, procede a farne denuncia per iscritto presso le sedi competenti.

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificarle tempestivamente.

I genitori degli alunni in età dell'obbligo ed i docenti tutti sono invitati a prendere visione della presente comunicazione sul portale Argo DidUp Famiglia e a spuntare la presa visione.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Cristina Boè

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 Dlgs. n. 39/93)